

Documento di orientamento per le specifiche di ricostruzione

3 marzo 2017

Il presente testo sintetizza le attività del Gruppo di lavoro costituitosi presso l'Ordine degli Architetti di Roma per seguire e dare sostegno al percorso di ricostruzione post sismica. Attualmente il Gruppo di lavoro conta circa 120 iscritti, gran parte dei quali sono coinvolti a vari titoli - come volontari per le verifiche speditive, come tecnici incaricati, come nativi dei luoghi o come proprietari di immobili - nel complesso processo di interventi post-sismici attualmente in atto.

Il documento è stato redatto a seguito del confronto sviluppatosi in occasione dell'affollato Convegno nazionale del 16 gennaio 2017 organizzato dal Gruppo di lavoro, nel corso del quale alcuni rappresentanti ufficiali del Commissariato alla ricostruzione e del Governo hanno espresso l'esplicito invito a produrre e sottoporre documenti di orientamento e supporto, in particolare per la scrittura delle specifiche relative alle attività di pianificazione della ricostruzione.

Alcuni dei contenuti sono stati confrontati interlocutoriamente con gli archh. Walter Baricchi, Sandra Losi e Diego Zoppi del CNAPPC, con l'arch. Fabrizio Brammerini del Dipartimento protezione Civile nazionale, PCM, e con l'arch. Daniele Iacovone, membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Commissariato.

L'Ordine degli architetti di Roma, nel mettere a disposizione del Commissariato la capacità elaborativa espressa volontariamente dai suoi iscritti, si augura che sia possibile individuare ambiti nei quali il supporto offerto possa essere utile per dare un contributo fattivo e a supporto di azioni specifiche. La ricostruzione non avverrà in poco tempo. In tali situazioni di emergenza occorre evitare che vi siano dispersioni di forze, e occorrono risorse umane competenti che in queste situazioni si mettano a disposizione per dare un contributo fattivo per il ritorno alla normalità.

Ad esempio, le Ordinanze sono atti emanati in tempi rapidi per far fronte ad una emergenza; esse d'altronde possono essere più facilmente modificate rispetto ad altri atti e provvedimenti normativi. Può essere utile organizzare dei piccoli gruppi di persone esperte che facciano letture analitiche delle bozze e segnalino possibili osservazioni, nella consapevolezza che ci sarà pochissimo tempo per svilupparle.

1. Pianificazione

Le attività di pianificazione potranno iniziare solo dopo la pubblicazione dell'ordinanza relativa ai criteri di pianificazione e di perimetrazione dei centri e nuclei storici e urbani. Si tratta di una attività di vera e propria **riplanificazione**, dato che i contenuti dei piani previgenti e le tutele degli interessi pubblici in essi previste risultano in gran parte dei casi largamente superati. I seguenti suggerimenti intendono contribuire alla redazione di tale ordinanza ed a una sua per quanto possibile rapida promulgazione.

Le osservazioni qui presentate sono redatte in base a due considerazioni di fondo:

- gli interventi di ricostruzione possono essere colti come occasione non solo per recuperare quanto danneggiato ma anche per **incrementare il livello di protezione** nei riguardi dei futuri eventi sismici, ossia per fare prevenzione;
- perché questa finalità sia considerata e perseguita in maniera efficace è indispensabile che oltre a indicazioni di scala edilizia si introducano anche **sistematici criteri di prevenzione a scala urbana**.

1.1 Fasi della pianificazione per la ricostruzione

La complessità dei temi da affrontare alle molteplici scale e la somma urgenza d'intervento chiedono una elevata consapevolezza delle fasi di pianificazione da affrontare, anche al fine di allineare le opportune competenze, sia all'interno della struttura commissariale che nel reclutamento professionale.

Un obiettivo generale è porre ogni sforzo per **deserializzare le fasi**, in particolare avviando **in parallelo** tutte le possibili attività, anzitutto di costruzione dei quadri conoscitivi. Tale aspetto riguarda anche la pianificazione di livello territoriale, in particolare quella relativa alle infrastrutture e ai servizi urbani di livello superiore; le decisioni relative a tali importanti aspetti, che chiedono del tempo per essere assunte e implementate, **non debbono bloccare** la definizione degli aspetti fondamentali della ricostruzione relativa al sistema insediativo. Sarà quindi necessaria una opportuna flessibilità, nella consapevolezza che la tutela degli interessi pubblici alle diverse scale e nei diversi ambiti tematici potenzialmente confliggenti (es. fra tutela e sviluppo) va affrontata in una prospettiva di ragionevolezza e con grande capacità di temperamento dei vari interessi differenziati.

Si segnalano in particolare:

- la necessità di provvedere **per parti** alla ricostruzione del **modello tridimensionale del suolo** profondo (INGV), che date le dimensioni del macrosistema di fasce si annuncia assai laborioso (è previsto si concluda a dicembre), in modo di consentire la redazione di almeno una parte della microzonazione sismica di III livello necessaria alla redazione della pianificazione urbanistica; tuttavia, ovunque possibile sarà intanto opportuno **avviare le attività di pianificazione utilizzando la microzonazione sismica di I livello**, ove già disponibile, apportando successivamente le dovute correzioni e integrazioni;
- la delicatezza del rapporto tra messa in sicurezza degli edifici lesionati e accertamenti necessari alla definizione del consolidamento statico, a sua volta propedeutico alla definizione della categoria d'intervento che i piani debbono definire (art. 11), ed alla progettazione;
- la opportunità di redigere i **piani di protezione civile contestualmente alla pianificazione urbanistica, riconsiderando le scelte già operate** nel posizionamento dei MAP, dei depositi di macerie, nelle localizzazioni provvisorie, negli interventi d'urgenza sulle infrastrutture.

Qui di seguito viene esposto un tentativo di modello delle attività di pianificazione viste nel loro insieme. L'ordine teorico vorrebbe che le fasi si sviluppassero in serie, ma la condizione di emergenza chiede invece che per quanto possibile esse siano avviate parallelamente; pur sapendo che occorreranno poi interventi di registrazione e di rimessa in coerenza. Di certo una attività assai urgente riguarda la costruzione dei quadri conoscitivi, anzitutto quello riguardante la proprietà effettiva degli immobili lesionati o distrutti.

Ipotesi di strutturazione delle fasi della ricostruzione post-sismica				
Fase 1	Definizione dei criteri di pianificazione e di perimetrazione di centri e nuclei storici urbani			
	Modello del suolo	Rimozione macerie	Pianificazione territoriale	
		Vagliatura macerie	sviluppo socioeconomico	
	acquisizione microzonaz. sismica di 1° livello	Messa in sicurezza immobili	Piano ANAS	
		Analisi danneggiamento	Infrastrutture	Edifici strategici
	Costituzione dei consorzi	Armatura urbana		
	formazione dei quadri conoscitivi	Individuazione degli aggregati e delle UMI		
Fase 2	Microzonazione sismica di 3° livello			
	Condizioni Limite per l'Emergenza - Struttura Urbana Minima			
	<i>crolli oltre il 30%</i>	<i>crolli oltre il 10%</i>	<i>danneggiamenti strutturali e crolli fino al 10%, adeguamento</i>	<i>danneggiamenti lievi miglioramento</i>
	Pianificazione urbanistica generale			
	Piani di protezione civile	Piani di protezione civile	Piani di protezione civile	
Fase 3	Pianificazione attuativa	Piani di Recupero		
	Convenzioni urbanistiche	Consorzi di aggregato	Consorzi di aggregato	Singole proprietà
	<i>Permessi di costruire</i>	<i>Permessi di costruire convenzionati</i>	<i>Permessi di costruire convenzionati</i>	<i>attività edilizia libera SCIA 2</i>

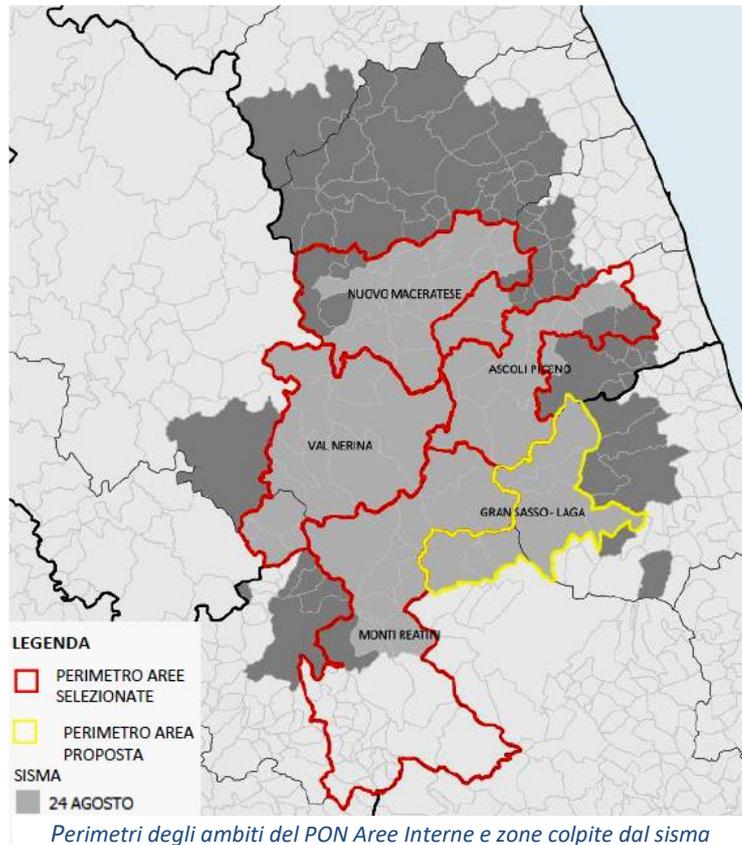
1.2 Pianificazione di livello territoriale

Le attività di pianificazione territoriale sono incerte. Nella legge è scritto solo che “Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.” e ancora “Gli strumenti urbanistici attuativi rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione adottati” mediante ordinanze del Commissario. Politiche agricole alimentari e forestali, promozione turistica e tutela dell’ambiente sono argomenti trattati separatamente in appositi articoli.

È condivisibile la scelta di preservare quanto fatto fino ad oggi come pianificazione di settore e le scelte strategiche elaborate per lo sviluppo delle aree interne. La pianificazione vigente dovrebbe essere riesaminata alla luce degli eventi.

Si propone la redazione di un **piano di coordinamento** interregionale delle aree colpite dal sisma, a carattere **strategico**, che però non parte dal nulla. Esso può essere sviluppato incrementalmente a partire dalle esperienze dei programmi nazionali Territori Snodo (MIT) e Aree Interne (MiCT), e con il contributo conoscitivo della pianificazione paesistica e dei piani dei parchi e delle aree protette; in esso sarà opportuno considerare e analizzare:

- Dinamiche demografiche (in particolare i problemi di calo demografico e invecchiamento)
- Dinamiche occupazionali (disoccupazione - sottoccupazione)
- Investimenti produttivi (es. Tod’s, Nestlè)
- Produzione legata prevalentemente ai settori agricolo, agroalimentare e zootecnico
- Patrimonio storico-artistico e monumentale, tutela e valorizzazione
- Rete ecologica nazionale (REN, APE)
- Patrimonio ambientale, tutela e valorizzazione
- Turismo e accoglienza
- Rischio sismico e vulnerabilità idrogeologica (solo da qui possono derivare scelte di delocalizzazione)
- Infrastrutture (telai, nodi) e piano ANAS



Sulla base di tali indagini è possibile proporre strategie per la ricostruzione, con soluzioni e scelte ponderate sulla realtà, che sappiano intercettare le potenzialità dei luoghi e delle cittadinanze.

La logica da assumere è quella della **pianificazione integrata** e della messa in rete delle risorse. Nel quadro normativo vigente, affollato da una miriade di piani di settore, leggi regionali, PRG e regolamenti, si possono **definire i macro-obiettivi**, desumendoli dai documenti di livello comunitario (Europe 2020 e 2030) e nazionale (Strategia Energetica Nazionale, Strategia Nazionale per l’Efficienza Energetica, per lo Sviluppo Sostenibile, per la Biodiversità, di Specializzazione Intelligente, per le Aree Interne, contro il consumo di suolo, Piano nazionale di Adattamento Climatico, PGML), e costruire una **strategia territoriale** di sviluppo socioeconomico e di investimenti infrastrutturali che metta insieme le diverse componenti in una logica di integrazione, e di condivisione con le istituzioni locali e con i soggetti del partenariato economico-sociale.

Non si può ignorare il **rischio di abbandono** di molti paesi e frazioni già fortemente spopolati a causa dell’emigrazione, e prevalentemente occupati solo durante le ferie; molte sono le seconde case di persone

che si recano in questi luoghi solo per vacanza e/o riposo. Va considerato che molti residenti sono anziani e probabilmente non hanno alcun interesse per la ricostruzione e hanno già messo in conto di non tornare. Vanno definiti gli obiettivi che le comunità, gli enti locali, le Regioni e anche lo Stato vogliono porre alla base di questa ricostruzione. Occorre focalizzare il tema del **rilancio in termini economici** di questi territori, di occupazione, di ripopolamento, per scongiurare il rischio di ricostruire le case e i monumenti solo come forma di assistenzialismo, senza utilità concreta per il rilancio della vita sociale ed economica e con una pessima allocazione della spesa pubblica.

1.3 Pianificazione urbanistica e prevenzione (vedi allegato 1)

- Stabilire i **criteri di definizione della vulnerabilità** necessari per la quantificazione del contributo, da estendere anche alla vulnerabilità indotta e da articolare anche in funzione delle caratteristiche del contesto;
- Aggiornare/redigere la **pianificazione di emergenza** (piani di protezione civile) per tutti i territori colpiti, anche attraverso la diffusione delle analisi delle condizioni limite per l'emergenza (CLE), eventualmente distinguendo tra fase attuale (provvisoria) e stato successivo risultante dalla attuazione delle principali previsioni dei piani di ricostruzione.

1.4 Piani urbanistici generali e attuativi (vedi anche allegato 3)

- Definire e programmare la **contestualità fra pianificazione generale e pianificazione dei sottoservizi urbani** (cunicoli intelligenti) anche in relazione alla definizione dei recapiti impiantistici per le UMI.
- Fissare i **rapporti tra strumenti urbanistici generali e attuativi e piani / programmi per la ricostruzione pubblica** (edifici pubblici, infrastrutture, beni culturali, infrastrutture ambientali) da chiarire soprattutto nell'individuazione delle **priorità**;
- Dare i **riferimenti per assicurare la coerenza urbana** tra i diversi interventi su aggregati in centri e nuclei non interessati da strumenti urbanistici attuativi;
- Criteri e orientamenti per la **pianificazione per i Nuclei storici urbani** (l.n. 229/2016 art.11 e smei). Data la caratterizzazione compatta ed unitaria dei tessuti edilizi e urbani dei Centri delle zone del terremoto dell'Appennino del Centro Italia (es. Amatrice, Accumoli, Norcia, Castelluccio, Visso ecc.) la pianificazione sismica urbana dovrà **dare un ruolo alla maglia fondiaria catastale del volume compatto costruito** correlandola all'assetto viario e delle aree degli spazi aperti che hanno generato l'evoluzione processuale della sua morfologia.
- Stabilire i **criteri per la determinazione delle aree da sottoporre a pianificazione attuativa**, da definire in base al danneggiamento e secondo considerazioni di coerenza e di prevenzione a scala urbana, assicurandone la necessaria continuità in un'ottica sistemica. I piani attuativi saranno previsti nei casi di crolli maggiori di una certa soglia, ad esempio del 10%; negli altri casi i Comuni individueranno direttamente gli aggregati mediante perimetrazione e la ricostruzione avverrà direttamente attraverso i consorzi. Ha senso quindi iniziare a **costituire i consorzi** anche per consentire ai Comuni di avere degli interlocutori.
- **Indirizzi per la redazione dei piani attuativi** con la definizione di criteri e indicazioni progettuali per la ricostruzione, specificando gli interventi ammissibili indispensabili per la coerenza urbana ed edilizia, quelli accessori complementari e quelli non ammissibili, qualvolta ereditati nel tempo come addizioni oppostive o varianti di destinazioni d'uso non consone all'organismo.
- Criteri e orientamenti per la perimetrazione e principi di indirizzo della progettazione delle **Unità Minime di Intervento UMI**; delimitate dalle volumetrie preesistenti e coerenti, alle condizioni odierne di benessere e abitabilità, con i caratteri di: sostenibilità, sicurezza, prevenzione antisismica, assetto, organicità, distribuzione tipologica, risparmio ed efficienza energetica, qualità architettonica, materiali e tecnologie appropriate.
- Nel caso della ricostruzione di aggregati storici, la necessità di individuare **UMI che ricomprendano per quanto possibile spazi aperti** di dimensione congrua all'allestimento di cantieri con la gestione degli elementi costruttivi storici selezionati dalle macerie.

Per tutti i punti indicati si ritiene opportuno **definire riferimenti gestionali agili ma comunque estesi alla scala urbana** di cui promuovere la diffusione in tutti i territori colpiti, e in prospettiva nell'intero territorio a

maggior rischio delle Regioni colpite, da integrare nelle normative urbanistiche regionali (in Umbria già esistenti).

Questi riferimenti dovranno essere definiti considerando gli studi di **microzonazione sismica** (anzitutto quelli di primo livello già esistenti) e valutazioni almeno speditive di vulnerabilità e di esposizione, e dovranno contenere l'individuazione dei principali elementi per la gestione dell'emergenza (percorsi primari, edifici strategici e rilevanti, aree per l'emergenza con particolare riguardo alle aree per insediamenti provvisori) e dei principali luoghi e funzioni per la ripresa delle attività urbane.

Ferma restando la necessità di assicurare l'avvio della ricostruzione in tempi rapidi, riferimenti simili (di cui definire le linee generali ma da articolare in concreto secondo le condizioni locali) possono permettere sia di coordinare gli interventi di ricostruzione sia di impostare azioni preventive di riduzione del rischio.

2. Gestione della ricostruzione

2.1 Definizione del patrimonio coinvolto

Vi è il problema di tutti quegli immobili che seppure danneggiati non sono stati dichiarati inagibili o non utilizzabili; all'Aquila, in questi casi è stato concesso un contributo fino a 10.000 euro (caso di edifici classificati A), di cui all'Opcm 3778 del 06/06/2009. Si potrebbe utilizzare questo stesso metodo di contribuzione, ovvero consentire una detrazione d'imposta al 100%.

2.2 Gestione delle macerie

all'art. 7 del DECRETO LEGGE n. 8 del 09/02/2017 è stabilito che i Presidenti di Regione approvino entro 30 gg dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 marzo) il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti. È stabilito anche che, per i materiali insistenti su suolo privato, la raccolta e il trasporto può avvenire solo con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. Servirebbero procedure unificate per tutte le regioni mediante ordinanza specifica.

Gli architetti in questa fase, vista la scarsa disponibilità sui luoghi dei tecnici delle soprintendenze a causa della vastità delle aree colpite, possono dare **supporto per la vagliatura dei materiali**; a tal fine occorre però che vengano almeno **rimborsate le spese vive** (trasporto, soggiorno, vitto) che ad oggi non vengono riconosciute per tali attività.

Le macerie inutilizzabili per la ricostruzione degli immobili, a seguito di opportuna vagliatura e trattamento, possono inoltre essere **riutilizzate come materia prime seconde** (MPS) in altre attività, come costruzione di rilevati e sottfondi stradali, realizzazione di gretoni e drenaggi, o come inerti nella realizzazione dei getti in cemento. Per allestire un tale servizio (esiste un'ampia offerta di ditte in grado di svolgerlo) occorre però che vengano rispettate determinate condizioni. Le macerie:

- a) siano sottoposte a un trattamento per il loro "riciclaggio"
- b) siano utilizzate per scopi specifici, e destinate a una domanda riconosciuta;
- c) rispettino i requisiti tecnici e normativi per i prodotti, non producano impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

La possibilità di ottenere materie prime seconde da questi rifiuti, è prevista da un'apposita norma tecnica, il D.M.05/02/1998, ma le fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse indicate da questa norma devono essere eseguite da impianti autorizzati, anche mobili, di trattamento rifiuti (art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/06). Secondo la Suprema Corte (sentenza 28205/2013 che richiama la precedente sentenza 21859/2011), la deroga prevista dallo stesso comma 15 a favore dei "casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee" non è applicabile agli impianti di frantumazione di inerti, che invece operano una "vera e propria trasformazione dei materiali".

È solo la ditta proprietaria dei macchinari che può richiedere l'autorizzazione alla Regione e comunicare previamente le singole campagne di utilizzazione. L'impianto non può essere noleggiato, tanto meno "a caldo": secondo la Cassazione si tratterebbe in tal caso di gestione illecita di rifiuti.

Alcuni regolamenti regionali emanati ad hoc sull'art. 208 prevedono che le singole campagne devono essere comunicate alla Regione (o alla Provincia, e in alcune aree anche a Comune, ARPA, ASL,..) tra 60 e 90 giorni prima dell'inizio della campagna, per acquisire il necessario parere tecnico (o nulla osta); la

comunicazione permette all'ente amministrativo di effettuare la verifica di assoggettabilità a VIA. Sulla base della capacità di trattamento in situazioni ordinarie deve essere verificato se l'impianto rientra tra quelli di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.Lgs. 52/06, ovvero, se comporta l'attivazione delle procedure VIA o di verifica di assoggettabilità. La verifica di assoggettabilità a VIA è obbligatoria per gli impianti di trattamento rifiuti con produzione giornaliera superiore a 10 metri cubi (un impianto mobile produce mediamente 1000-1200 tonnellate di MPS al giorno su 8 ore di lavoro); in uscita dal trattamento in impianto così autorizzato escono materie prime secondarie (art. 181 bis) che devono essere conformi all'allegato 1, sub 1, p.7.1.4 DM 05/02/98 che rinvia all'allegato C della circolare Ministero 15/07/05 n. UL/2005/5205; su questi materiali in uscita deve essere condotto test di cessione come da Allegato 3 del DM 05/02/98 e, soprattutto per i ripristini ambientali, è richiesto in base a linee guida locali il rispetto dei valori soglia di contaminazione (CSC) del titolo V parte quarta del D.Lgs. 152/06.

La gestione commissariale consente di superare gli aspetti burocratici del procedimento, riassumendo nel testo delle ordinanze gli elementi essenziali di tutela per ambiente e salute umana (p. es. l'obbligo di cernita e vagliatura per eliminazione dell'amianto, i test di cessione e il rispetto dei valori di soglia di contaminazione) e di definire i tipi di utilizzo a cui le macerie saranno destinate.

2.3 Attività di partecipazione (vedi allegato 2)

Occorre promuovere le attività di partecipazione, per precisare le scelte di ricostruzione assieme alle comunità locali e rafforzare la consapevolezza diffusa del rischio sismico con finalità di prevenzione.

Integrazioni proposte alla Legge 229/2016: In esso si potrebbero inserire modifiche per evidenziare il ruolo fondamentale della Partecipazione dei cittadini nei processi di ricostruzione post terremoto. Si propone di inserire un articolo sulla progettazione partecipata (per le specifiche v. allegato 2). Occorre che le attività partecipative vengano affidate alla cura di professionalità riconosciute (architetti, psicologi) e anche finanziate, pur entro le disponibilità, come è già accaduto in casi precedenti (es. il sisma in Emilia Romagna) anche con la finalità di sensibilizzare le Comunità ad una ricostruzione in sicurezza e qualità di edifici e luoghi.

2.4 Liste di professionisti (vedi anche allegato 4)

Allo stato attuale è possibile iscriversi all'elenco speciale dei professionali attraverso il sito del Commissario Straordinario. Qualsiasi professionista può anche redigere la scheda AEDES finalizzata all'ottenimento del contributo; l'onorario per questa prestazione è compreso nel contributo destinato alle attività professionali e sarà meglio disciplinato da apposite ordinanze.

La redazione delle schede AEDES e/o FAST al di fuori del controllo della Protezione Civile potrebbe incidere in misura significativa sulla quantificazione del danno, ed ingenerare duplicazioni e conflitti. Si suggerisce di riportare la **compilazione delle schede sotto l'esclusivo controllo del Commissariato** e delle sue strutture operative.

2.5 Capitolato speciale (vedi allegato 5)

È in fase di analisi da parte del gruppo il contenuto del Capitolato, in particolare per la parte relativa alla **bioarchitettura**, della quale parla la legge come criterio per la ricostruzione privata. Saranno proposti aggiornamenti in caso di voci mancanti e/o non adeguate nell'elenco prezzi, al fine di consentire l'utilizzo delle tecniche di bioarchitettura nella ricostruzione. È anche possibile formare un gruppo di lavoro volontario per realizzare rapidamente delle analisi prezzi che vadano a coprire mancanze e inadeguatezze.

2.6 Parcelle professionali

La parcella per la progettazione, al netto dei vari oneri, corrisponde circa al 54% del totale del contributo concesso (che a sua volta corrisponde al 10% dell'importo lavori).

Nel caso degli aggregati per i quali è molto difficile reperire la documentazione per la ricostruzione dello status quo ante (indispensabile per il calcolo del contributo), l'onere di acquisire la documentazione è senz'altro penalizzante, ed a volte persino materialmente impossibile. Si propone di prevedere che la ricostruzione dello **stato di diritto degli immobili**, oltre le consuete attività di visura presso gli enti pubblici, possa essere oggetto di **incarico a parte, con compensi al di fuori dei limiti** fissati dalle Ordinanze; ciò

perché la dimostrazione dei titoli di possesso e godimento dei beni immobili e del loro stato giuridico è compito che la Legge assegna alla proprietà, e non alle attività libero professionali.

Questo aspetto va chiarito con i privati e andrà fatto un contratto specifico, a parte. La struttura Commissariale deve specificare bene cosa è compreso nel contributo riconosciuto e cosa non lo è (in parte già indicato nel DL e nelle ordinanze); e soprattutto deve comunicarlo chiaramente ai beneficiari, in modo che non siano sorpresi nei casi in cui vengano richiesti compensi aggiuntivi. Spesso ci sarà bisogno di sanatorie (non sempre lo stato legittimato corrisponderà allo stato rilevato); sarebbe importante almeno riconoscere che in certi casi il processo è davvero complesso e che occorre valutare caso per caso.

Si propone inoltre che **per i casi di progettazione più complessi**, relativi ad immobili privati vincolati e dalle caratteristiche di particolare complessità tipologica e strutturale, sia introdotta la possibilità del calcolo della **parcella a vacanza**, così come è già consentito per interventi di tale genere nella ordinarietà dell'esercizio professionale. È quindi importante poter disporre di **riferimenti parametrici** anche per questi casi.

2.7 Accesso dei professionisti agli incarichi pubblici e agli uffici speciali

Nel DECRETO LEGGE n. 8 del 09/02/2017 si parla di possibilità per i comuni di "affidare incarichi di progettazione mediante procedure negoziate con almeno 5 professionisti iscritti nell'elenco speciale".

Il tema degli incarichi pubblici e dell'**accesso di nuovi tecnici agli Uffici Speciali**, come anche quello delle parcella, va proposto all'attenzione come fattore di criticità all'interno di un processo di ricostruzione che si voglia improntare ad obiettivi e criteri di qualità.

3. Qualità del progetto e ricostruzione (vedi allegato 6)

Il sottogruppo di lavoro ha esplorato i temi della composizione architettonica e dello stile dell'architettura della ricostruzione, giungendo a delineare il concetto di architettura identitaria ed evolutiva, in superamento del concetto del "com'era dov'era", da applicare sia nella configurazione spaziale degli aggregati edilizi che nella composizione degli elementi alla scala del progetto edilizio (altezze di piano, bucaure, criteri costruttivi di ecosostenibilità). Per maggiori elementi si rinvia alla lettura dell'allegato.

Coordinamento del documento

Simone Ombuen, OAR

Contributi di:

Sottogruppo Pianificazione e prevenzione Archh. Danilo Angelucci, Maria Sara Cambiaghi, Gaspare Cerasi, Maria Concetta Costa, Giacomina Di Salvo, Francesco Fazio, Margherita Giuffrè, Andrea Lorito, Roberto Parotto, Saveria Pisano, Gabriella Raggi, Stefano Sotis, Marco Tomassoni.

Sottogruppo Memoria storica, quadri conoscitivi e partecipazione archh. Carlo Sadich, Romina Peritore, Saveria Pisano, Simone Cappellanti, Livia De Andreis, Tommaso Empler, Gabriella Raggi

Sottogruppo Analisi della normativa e liste di professionisti archh. Antonio Glielmi, Paola Lanni, Guido Lommi, Paola Diotallevi, Paola De Santis, Maria Concetta Costa

Sottogruppo Ricostruzione e sviluppo del territorio Simone Ombuen, Maria Sara Cambiaghi, Paola Lanni

Sottogruppo Casi storici di ricostruzione postsismica arch. Francesca Sartogo

Sottogruppo Anastilosi/evoluzione nel progetto di ricostruzione Paola Lanni, Paola De Santis

Allegati:

1 - Documento del sottogruppo Pianificazione e prevenzione

2 - Documento del sottogruppo Memoria storica, quadri conoscitivi e partecipazione

3 - Documento del sottogruppo Casi storici di ricostruzione postsismica

4 - Documento del sottogruppo Analisi della normativa e liste di professionisti – proposte modifiche normative

5 - Documento del sottogruppo Analisi della normativa e liste di professionisti – revisione prezzario

6 - Documento del Sottogruppo Anastilosi/evoluzione nel progetto di ricostruzione